

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 15 OTTOBRE 2001

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 42/4

Statuto del Comune di Canneto Pavese (PV)

**Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 21 dicembre 2000 con deliberazione n. 51
del 9 marzo e 11 giugno 2001 con deliberazioni n. 13 e 22.**

Esecutive con provvedimenti dell'O.RE.CO. del 4 gennaio e 20 giugno 2001 - nn. 374 e 124.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 settembre 1992 n. 38/3.

STATUTO

INDICE

**Titolo I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune
- Art. 2 - Organizzazione del Comune
- Art. 3 - Regole dell'azione comunale
- Art. 4 - Stemma e gonfalone
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Azioni positive

**Titolo II
ORDINAMENTO DEL COMUNE**

- Art. 7 - Gli organi del Comune

**Capo I
Il Consiglio comunale**

- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Il Consiglio comunale. Presidenza
- Art. 10 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 11 - Deliberazioni e sedute del Consiglio comunale
- Art. 12 - Gruppi consiliari
- Art. 13 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 14 - I Consiglieri comunali
- Art. 15 - Diritti dei consiglieri
- Art. 16 - Doveri dei consiglieri
- Art. 17 - Commissioni
- Art. 18 - Commissioni d'indagine

**Capo II
Il Sindaco**

- Art. 19 - Ruolo del Sindaco e rappresentanza dell'Ente
- Art. 20 - Competenze del Sindaco
- Art. 21 - Vicesindaco
- Art. 22 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

**Capo III
La Giunta Comunale e gli Assessori**

- Art. 23 - Ruolo e competenze della Giunta
- Art. 24 - Composizione della Giunta
- Art. 25 - Principi sul funzionamento della Giunta
- Art. 26 - Ruolo e competenze degli Assessori
- Art. 27 - Revoca di assessori; dimissioni e altre cause di cessazione della carica di assessore

**Capo IV
Il Segretario Comunale**

- Art. 28 - Nomina e competenze del Segretario comunale
- Art. 29 - Attribuzioni gestionali

**Titolo III
LA PARTECIPAZIONE**

**Capo I
Principi generali**

- Art. 30 - Principi
- Art. 31 - Strumenti

**Capo II
Le libere forme associative**

- Art. 32 - Libere associazioni
- Art. 33 - Partecipazione alla gestione dei servizi

**Capo III
Le Consulte comunali**

- Art. 34 - Consulte
- Art. 35 - Rapporti con le associazioni

- Art. 36 - Rapporti con gli organi del Comune
- Art. 37 - Poteri delle consulte

**Capo IV
Le consultazioni dirette dei cittadini**

- Art. 38 - Consultazioni
- Art. 39 - Modalità per la convocazione
- Art. 40 - Disciplina dell'assemblea
- Art. 41 - Determinazione dell'assemblea
- Art. 42 - Effetti delle decisioni dell'assemblea
- Art. 43 - Assemblee limitate a categorie da cittadini
- Art. 44 - Altre consultazioni

**Capo V
Consultazioni referendarie**

- Art. 45 - Referendum consultivo
- Art. 46 - Oggetto
- Art. 47 - Proposta
- Art. 48 - Quesito
- Art. 49 - Esito
- Art. 50 - Effetti
- Art. 51 - Disciplina del referendum

**Capo VI
Altre forme di partecipazione**

- Art. 52 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 53 - Istanze
- Art. 54 - Petizioni
- Art. 55 - Proposte
- Art. 56 - Disposizioni comuni
- Art. 57 - Diritto generale d'istanza

**Titolo IV
ORGANIZZAZIONE**

**Capo I
Organizzazione oggettiva**

- Art. 58 - Principi organizzativi
- Art. 59 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo
- Art. 60 - Rapporti tra le strutture funzionali
- Art. 61 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**Capo II
Organizzazione soggettiva**

- Art. 62 - Contratti a termine di diritto privato
- Art. 63 - Contratti di prestazione d'opera

**Capo III
Servizi pubblici comunali**

- Art. 64 - Oggetto
- Art. 65 - Partecipazione del Comune
- Art. 66 - Consiglio di amministrazione, presidente e direttore
- Art. 67 - Poteri d'indirizzo e controllo del Comune

**Titolo V
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

- Art. 68 - Criteri generali
- Art. 69 - Convenzioni per la gestione di servizi
- Art. 70 - Accordi di programma
- Art. 71 - Unione fra comuni. Criteri per l'adesione

**Titolo VI
ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI**

- Art. 72 - Esercizio del diritto di accesso
- Art. 73 - Limitazioni al diritto di accesso
- Art. 74 - Accesso alle informazioni

Titolo VII BILANCI E CONTABILITÀ

Capo I

La gestione contabile e patrimoniale

- Art. 75 - Il patrimonio del Comune
Art. 76 - Ordinamento finanziario

Capo II

Revisione economico-finanziaria

- Art. 77 - Il Revisore dei conti
Art. 78 - Esercizio delle funzioni
Art. 79 - Collaborazione del Revisore con il Consiglio e con il Sindaco

Capo III

Principi in materia di contratti e servizio di tesoreria

- Art. 80 - Principi in materia di contratti
Art. 81 - Convenzioni di tesoreria

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 82 - Efficacia dello Statuto
Art. 83 - Disposizione transitoria

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Canneto Pavese è; a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
4. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 - Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, fra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza anche economica, dei servizi.
2. Il Comune privilegia, nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3 - Regole dell'azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere

palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.

2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.

3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.

art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Comune individua nel palazzo civico appositi spazi da destinare all'«Albo Comunale» per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il responsabile cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi, eventualmente, del messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Azioni positive

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap ed assicura il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di pari opportunità e dignità tra uomini e donne sul lavoro. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 7 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Capo I

Il Consiglio comunale

Art. 8 - Composizione

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o alla cittadinanza, ed improponibili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 9 - Il Consiglio comunale. Presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che presiede l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato dal Vicesindaco, qualora sia anche consigliere comunale, altrimenti dall'assessore più anziano di età fra quelli che sono anche consiglieri comunali.

4. Le sedute consiliari in assenza del Sindaco sono pre-

siedute dal Vicesindaco, qualora sia componente del Consiglio comunale, altrimenti dall'assessore più anziano di età tra quelli presenti che sono anche consiglieri comunali; qualora nessun assessore presente sia anche consigliere comunale, la seduta è presieduta dal consigliere anziano, tale essendo colui che abbia fra i presenti riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Allo stesso compete, altresì, la fissazione dell'ordine del giorno.

2. Esso si riunisce, di norma, in sessione ordinaria dal 1° marzo al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno. Durante i restanti periodi dell'anno può essere convocato in via straordinaria.

3. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore, in questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge.

5. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato ai consiglieri dal Messo comunale che ne rilascia dichiarazione, oppure comunicato a mezzo raccomandata a.r. postale od a mezzo fax al domicilio eletto dagli stessi, nei seguenti termini:

a) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;

b) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie non urgenti;

c) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie non urgenti.

Nel caso in cui l'avviso sia comunicato a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo fax, le relative distinte comprovano la consegna dell'avviso alla loro data.

6. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, normalmente affisso all'Albo Pretorio, in casi di particolare necessità può essere portato a conoscenza dei cittadini con affissioni di manifesti esterni.

7. Almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, dovranno essere depositati nell'ufficio di segreteria i documenti, gli atti, le proposte ed i pareri posti a base della discussione affinché ciascun consigliere possa prenderne conoscenza. È fatto salvo il caso di convocazione urgente di cui al precedente comma 1, lett. a) nel qual caso il termine suddetto è ridotto a 12 ore.

Art. 11 - Deliberazioni e sedute del Consiglio Comunale

1. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberative previste dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati, arrotondata all'unità superiore.

3. Le proposte si intendono approvate se riportano la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Per determinare il numero dei votanti non si computano sia gli astenuti che coloro che escono dalla sala prima della votazione, così come in caso di votazione segreta, non si computano le schede bianche.

4. Le sedute di seconda convocazione sono valide se intervengono almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati computare il Sindaco.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali aderiscono a gruppi consiliari, con le modalità previste dal regolamento e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale.

le unitamente al nome del capogruppo entro tre giorni successivi alla loro convalida.

2. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Non è consentita la formazione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere.

4. Nel caso in cui un Consigliere decida di non far più parte del gruppo a cui ha originariamente aderito, comunica in forma scritta al Sindaco ed al Segretario comunale il gruppo a cui aderisce.

Art. 13 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 14 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dall'ente nella stessa giornata di presentazione.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione, anche se alla stessa non sia stata attribuita immediata eseguibilità.

4. In caso di dimissioni da consigliere comunale, il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga, provvedendo con la stessa deliberazione anche all'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del consigliere subentrante.

Art. 15 - Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva, ai sensi dell'articolo 73; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; i Consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti dipendenti o controllati e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato, a ciò essendo condizionata l'adesione alle strutture stesse e il rilascio della concessione.

2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.

3. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte in discussione in Consiglio comunale.

4. I Consiglieri comunali possono presentare al Sindaco interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco, direttamente o per tramite dell'assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione o la richiesta, dà risposta scritta entro trenta giorni; i Consiglieri possono altresì presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l'ordine di presentazione, salvo che sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione.

5. Il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri comunali la competenza istruttoria di problematiche determinate; il Consigliere comunale incaricato formula al Sindaco le relative proposte di intervento e non può impegnare l'Amministrazione verso terzi, avendo semplicemente compiti istruttori.

Art. 16 - Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedu-

te del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative da presentare entro 20 giorni dalla notifica.

3. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza.

Art. 17 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 18 - Commissioni di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

2. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

Capo II Il Sindaco

Art. 19 - Ruolo del Sindaco e rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l'iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Il Sindaco è legale rappresentante del Comune e come tale interviene anche nella stipula di atti e convenzioni con altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, per la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende, società e unioni di Comuni, in manifestazioni politiche e nelle cause in cui il comune stia in giudizio.

5. Resta ferma in capo ai responsabili di servizi la stipula di contratti o convenzioni per l'acquisto di beni, anche immobili, o la fornitura di servizi e delle convenzioni o atti non attribuiti al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente con il precedente comma 4.

6. Il Sindaco può delegare gli assessori o i responsabili di servizio per il compimento degli atti di propria competenza di cui al comma 4.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20 - Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le

leggi, il presente Statuto ed i regolamenti gli attribuiscono la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

a) convocare e presiedere il Consiglio comunale fissandone l'ordine del giorno e la Giunta comunale;

b) adottare ordinanze nei casi previsti dalla legge;

c) nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

d) impartire direttive al Segretario comunale o al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;

g) conferire, eventualmente, e revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) nominare i titolari dei moduli e posizioni organizzative dell'ente secondo quanto stabilito dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

i) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

l) incaricare i Consiglieri comunali ai sensi del c. 5, art. 15 del presente statuto;

m) presentare al Consiglio, sentita la Giunta, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Egli inoltre:

a) è responsabile dell'azione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura dei settori organici di attività;

b) è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti.

Art. 21 - Vicesindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.

2. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale di Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

4. In caso di assenza, o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo il più anziano d'età tra i componenti della Giunta comunale.

Art. 22 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale; il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al consigliere anziano.

2. Il Sindaco deve, entro il giorno successivo, provvedere alla convocazione del Consiglio comunale per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione.

Capo III**La Giunta Comunale e gli Assessori****Art. 23 - Ruolo e competenze della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politico-amministrativa, nell'attuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.

3. La Giunta assume tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo, non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio comunale o non attribuibili al Sindaco, agli organi di decentramento, al segretario ed ai funzionari dirigenti ed in particolare:

a) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi comunali;

b) esamina preliminarmente ad ogni altra deliberazione l'esistenza di condizioni di candidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità previsti per la carica di Consigliere comunale degli assessori, ed a ciò provvedendo ogni qualvolta sia nominato un nuovo assessore;

c) assume attività di iniziativa e di impulso non riservate ad altri organi;

d) decide per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

e) decide per l'attribuzione del nome a vie, piazze, larghi ecc.;

f) riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività;

g) decide di promuovere o resistere alle liti, adottando apposita deliberazione con cui autorizza il Sindaco a stare in giudizio;

h) nel caso in cui non abbia preventivamente all'uopo delegato il Sindaco con la deliberazione di cui al precedente punto g) decide di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

4. Al Sindaco ed agli assessori, quali componenti della Giunta Comunale, possono essere attribuiti, qualora sussistano i presupposti di applicabilità ed opportunità previsti dalle leggi vigenti nel tempo, la responsabilità di uffici e di servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. L'attribuzione di tali competenze deve essere preceduta dall'adozione delle norme regolamentari organizzative all'uopo necessarie.

Art. 24 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 e massimo di 4 assessori. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale, nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la segreteria comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini anche non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum richiesti dalla legge o da qualsiasi altra norma statutaria o regolamentare.

Art. 25 - Principi sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.

Art. 26 - Ruolo e competenze degli Assessori

1. Le attribuzioni agli Assessori di competenza, raggruppate per settori omogenei, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. Nel caso in cui un Consigliere comunale nominato assessore si dimetta dalla carica di consigliere comunale, se il Sindaco intende confermarlo nella carica di assessore deve procedere a formale nomina con relativa comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 27 - Revoca di assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco annunciato al Consiglio comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

Capo IV**Il Segretario comunale****Art. 28 - Nomina e competenze del Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 29 - Attribuzioni gestionali

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

TITOLO III**LA PARTECIPAZIONE****Capo I****Principi generali****Art. 30 - Principi**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 31 - Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

a) attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi;

b) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;

c) assicura la partecipazione dei cittadini all'azione

amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;

d) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del Comune.

Capo II

Le libere forme associative

Art. 32 - Libere associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operino nel territorio comunale all'azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività degli organi comunali.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

Art. 33 - Partecipazione alla gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo.

2. Il Comune attua il principio sancito nel comma 1 consentendo l'accesso dei cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati anagrafici e statistici in possesso del Comune, l'uso di locali comunali per assemblee e riunioni, la formazione di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune.

Capo III

Le Consulte comunali

Art. 34 - Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce con apposite deliberazioni, consulte relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

2. Con la stessa deliberazione di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

Art. 35 - Rapporti con le associazioni

1. Ai fini della composizione delle consulte, la deliberazione prevista dall'art. 34 assicura la presenza in ciascuna consulta delle associazioni più rappresentative, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificatamente nel settore inerente alla consulta.

Art. 36 - Rapporti con gli organi del Comune

1. Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o dall'assessore da lui designato. I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Art. 37 - Poteri delle consulte

1. Ciascuna consulta, nell'ambito del settore di propria competenza:

a) avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi;

b) esprime agli organi del Comune il proprio parere nei casi previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi stessi;

c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco;

d) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi.

2. Quando una consulta formula al Consiglio o alla Giunta proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede a inserire la proposta della consulta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni della consulta entro 30 giorni dal loro ricevimento, direttamente o per il tramite dell'Assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione.

4. Ogni consulta, quando ne ravvisi la necessità, e nell'ambito del settore di propria competenza, può chiedere di incontrarsi con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative comunali.

Capo IV

Le consultazioni dirette dei cittadini

Art. 38 - Consultazioni

1. Il Sindaco su determinazione del Consiglio, indice consultazioni della popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l'esame di proposte di deliberazione inerenti all'adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per l'esame di interventi da attuare.

Art. 39 - Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.

2. L'avviso rimane depositato presso la segreteria comunale e affisso all'albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Art. 40 - Disciplina dell'assemblea

1. All'assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.

2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all'assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al comma 1.

3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono solo assistere all'assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto.

4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all'assemblea in merito agli oggetti della convocazione.

5. Il Sindaco presiede l'assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale incaricato dal Sindaco, redige un verbale sintetico dell'assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l'esito delle eventuali votazioni.

Art. 41 - Determinazioni dell'assemblea

1. Nel corso dell'assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 39.

2. L'assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo se risulti presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 40, comma 1, non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. L'assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 42 - Effetti delle decisioni dell'assemblea

1. Le determinazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l'assemblea abbia accolta una proposta di deliberazione il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale o in Giunta, secondo le rispettive competenze, entro 60 e 30 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 43 - Assemblee limitate a categorie di cittadini

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di assemblee limitate a categorie particolari di cittadini.

2. Tali assemblee possono essere indette dal Sindaco

solo per l'esame di questioni o di proposte che riguardino in modo particolare le categorie consultate.

Art. 44 - Altre consultazioni

1. Il Sindaco può disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.

2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe, e possono comportare anche l'espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su quesiti relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.

3. L'esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

Capo V

Consultazioni referendarie

Art. 45 - Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.

2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell'intero Comune.

Art. 46 - Oggetto

1. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.

2. Non sono ammessi referendum che propongano l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, le tariffe, le attività amministrative vincolate da leggi, materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi sei anni, designazioni e nomine, personale, espropriazioni, nonché le questioni di materia statutaria.

3. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 47 - Proposta

1. Soggetti promotori di referendum possono essere:

- a) il 40 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;
- b) il Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48 - Quesito

1. La proposta di referendum contiene l'enunciazione del quesito da sottoporre all'elettorato, costituito dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto, è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentono ai cittadini una risposta esprimibile con «sì» o «no».

Art. 49 - Esito

1. La proposta di referendum si intende accolta quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. Il referendum si rende valido quando abbia raggiunto il *quorum* del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 50 - Effetti

1. L'accoglimento di una proposta di referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum.

Art. 51 - Disciplina del referendum

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di

raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

2. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento.

Capo VI

Altre forme di partecipazione

Art. 52 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti.

Art. 53 - Istanze

1. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi comunali.

2. L'organo comunale competente provvede sull'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 54 - Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 30 per cento della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza.

2. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 55 - Proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 30 per cento della popolazione residente, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo.

2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla legge e pone in discussione la proposta in Consiglio comunale o in Giunta entro 60 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco, questi provvede entro 30 giorni.

Art. 56 - Disposizioni comuni

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 57 - Diritto generale d'istanza

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini dalle leggi vigenti.

Titolo IV ORGANIZZAZIONE

Capo I Organizzazione oggettiva

Art. 58 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e gli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:

- a) la valorizzazione delle professionalità;
- b) l'individuazione di chiare responsabilità gestionali;

- c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
- d) la semplificazione delle procedure;
- e) l'assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 59 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale e i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di giunta, e vigila sulla loro applicazione; con riferimento ad ambiti specifici le direttive possono essere impartite dall'assessore preposto alla cura di quel settore organico di attività. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui all'articolo 107, comma 1, del T.U.E.L., può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.

Art. 60 - Rapporti tra le strutture funzionali

1. Le strutture funzionali sono organizzate secondo il principio di sovraordinazione ed integrazione, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 61 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell'ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione, ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta e così come tutti gli altri regolamenti comunali per cui non sia diversamente e specificatamente richiesto dalle leggi, entra in vigore all'intervenuta esecutività delle deliberazioni di adozione.

**Capo II
Organizzazione soggettiva**

Art. 62 - Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.

2. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione, della dotazione organica. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 63 - Contratti di prestazione d'opera

1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti del codice civile.

2. Tali contratti devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività, essere limitati nel tempo e non corrispondere a mansioni proprie degli apparati del Comune.

**Capo III
Servizi pubblici comunali**

Art. 64 - Oggetto

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici attraverso le forme indicate dall'art. 113 del T.U.E.L.

Art. 65 - Partecipazione del Comune

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione, ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma è effettuata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8 del T.U.E.L.

3. Tutte le nomine e le designazioni devono avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza dal precedente incarico.

4. Ai sensi dell'art. 67 del T.U.E.L. gli Amministratori del Comune possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale (e/o provinciale) maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 66 - Consiglio di amministrazione, presidente e direttore

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L., si compone di cinque membri nominati dal Sindaco. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del suo mandato.

2. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza dell'ente e cura i rapporti dell'ente stesso con gli organi comunali.

3. Il direttore delle istituzioni è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie fra i dipendenti di qualifica apicale o mediante rapporto di diritto privato.

4. Il direttore delle aziende speciali è nominato nel rispetto della procedura prevista dalla legge.

5. Le attribuzioni ed il funzionamento dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabilite da apposito regolamento comunale che disciplina, altresì l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 67 - Poteri d'indirizzo e controllo del Comune

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulle istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

**Titolo V
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

Art. 68 - Criteri generali

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni

o di servizi di competenza comunale, mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., ovvero mediante adesione a forme di gestione consortile.

2. Il Comune assume fra i suoi obiettivi la possibile realizzazione di una Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del T.U.E.L. con i Comuni vicini.

Art. 69 - Convenzioni per la gestione di servizi

1. Il Consiglio comunale promuove il coordinamento con altri Comuni e la Provincia per l'erogazione dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni regolanti i relativi rapporti.

Art. 70 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Art. 71 - Unione fra Comuni: criteri per l'adesione

1. Il Comune esprime il proprio interesse per l'ipotesi di un'Unione con i Comuni vicini.

2. L'adesione all'Unione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto; comporta solo l'inapplicabilità, per tutta la durata dell'Unione, delle disposizioni che risultino incompatibili con l'atto costitutivo e con lo Statuto dell'Unione.

3. Lo Statuto dell'Unione indicherà il livello minimo dei servizi demandati all'Unione che dovranno essere garantiti nel territorio comunale.

Titolo VI

ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 72 - Esercizio del diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati, dagli organi comunali.

2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative iscritte nell'elenco previsto all'articolo 32, in relazione al loro scopo sociale, ed a quelle ad esse equiparate, nonché alle consulte di cui all'articolo 34 e seguenti.

3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune temperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell'amministrazione.

4. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito con regolamento.

Art. 73 - Limitazioni al diritto di accesso

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.

3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale, o in for-

ma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.

4. Le limitazioni al diritto di accesso sono disposte dal Responsabile del procedimento con provvedimento motivato.

Art. 74 - Accesso alle informazioni

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale.

2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese per la loro fornitura.

Titolo VII

BILANCI E CONTABILITÀ

Capo I

La gestione contabile e patrimoniale

Art. 75 - Il patrimonio del Comune

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.

2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenerne la miglior conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo economico.

Art. 76 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il Consiglio comunale approva il regolamento comunale di contabilità in esecuzione della normativa di cui al comma precedente.

Capo II

Revisione economico-finanziaria

Art. 77 - Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, il revisore dei conti, scegliendolo fra gli appartenenti ad una delle categorie indicate dall'articolo 234, c. 2, del T.U.E.L.

2. Il Revisore dei conti può essere revocato solo per inadempienza ai compiti demandatigli dalla legge e dallo Statuto.

Art. 78 - Esercizio delle funzioni

1. Il revisore dei conti accede liberamente agli atti e documenti del Comune, avendo i dipendenti dello stesso l'obbligo di collaborare agli accertamenti del Revisore.

2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza contabile e finanziaria, il revisore compie verifiche periodiche ed in particolare in occasione della formazione delle situazioni contabili infrannuali e della redazione dei documenti verificatori extracontabili.

3. I bilanci pluriennale ed annuale di previsione ed il rendiconto della gestione vengono presentati dal Sindaco al Revisore almeno trenta giorni prima della adozione delle relative deliberazioni, ai fini della relazione di sua competenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 79 - Collaborazione del Revisore con il Consiglio e con il Sindaco

1. Il Sindaco può richiedere al Revisore dei conti avvisi circa la regolarità finanziario-contabile di iniziative e di schemi di atti.

2. Il Consiglio comunale può richiedere la collaborazione del revisore ai fini dell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione.

Capo III

Principi in materia di contratti e servizio di tesoreria

Art. 80 - Principi in materia di contratti

1. Il regolamento in materia di contratti disciplina l'attività del Comune informandosi ai seguenti principi direttivi:

a) ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto comune, con l'osservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;

b) la stipula dei contratti deve esser preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa contenente quanto previsto dalla legge.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

Art. 81 - Convenzioni di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del Comune può essere affidato con delibera del Consiglio Comunale ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero ad una società per azioni aventi i requisiti prescritti dalla legge.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati oltre che dalla legge, dal regolamento di contabilità e dalla convenzione.

3. La convenzione di tesoreria è approvata dal Consiglio, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta.

4. L'affidamento del servizio viene effettuato nei modi previsti dell'art. 210 del T.U.E.L.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa precedente e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.

3. Le norme del presente statuto s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti costituenti fonte giuridica avente valore gerarchico superiore. In tali casi, salva contraria disposizione contenuta nelle stesse norme sopravvenute, in attesa della formale modificazione del presente Statuto si applica la fonte sopraordinata.

Art. 83 - Disposizione transitoria

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente Statuto.

2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono approvati entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore; entro lo stesso termine sono altresì adeguati allo Statuto i regolamenti vigenti.